

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 20 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 5 del suo allegato VII.

Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Currency One /EUIPO — Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

(Causa T-501/18)

(2018/C 364/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Currency One S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentante: P. Szmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «CINKCIARZ» — Marchio dell'Unione europea n. 13 678 991

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/06/2018 nel procedimento R 2598/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-